



CITTÀ DI STRONGOLI

Provincia di Crotona

Via Vigna del Principe 1 - 88816 Strongoli (KR)

Telefono: 0962/81051

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO N.6 DEL 26.10.2023

OGGETTO: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DI AREA II- TECNICA CON CONSEGUENTE AUTOMATICA INDIVIDUAZIONE COME POSIZIONE DI LAVORO OGGETTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO – SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. stabilisce che il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del T.U. degli Enti locali, nonché dei rispettivi Statuti e Regolamenti;
- l'art. 15 del Regolamento per l'Ordinamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali, il quale prevede che il Sindaco, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, 107 e 109 del TUEL, attribuisce e definisce gli incarichi dei responsabili dei settori, in ragione delle specifiche competenze e delle strutture operative da dirigere ed organizzare tenendo conto della cultura e delle caratteristiche dei programmi da svolgere, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo responsabile...[...];

VISTO il vigente organigramma dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 01/12/2000 e ss.mm.ii, che prevede la seguente struttura organizzativa:

1. Settore "Area Amministrativa"
2. Settore "Area Tecnica"
3. Settore "Area Economico-Finanziaria"
4. Settore "Area Vigilanza"

RICHIAMATA la delibera della Commissione Straordinaria n. 16/2020 avente ad Oggetto "Preso atto graduazione posizioni organizzative in applicazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;

VISTO l'art. 13, commi 1, 2 e 3, del nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, ai sensi del quale "Art. 13 Norme di prima applicazione 1.

Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. ...”;

PRESO ATTO che l'ARAN, con orientamento applicativo CFL 178, ha chiarito che “*preme evidenziare che il primo comma dell'art. 13, al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme, relative al sistema di classificazione, ha precisato che tutte le disposizioni previste nel Titolo III sull'Ordinamento professionale entreranno in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL. La decorrenza posticipata, pertanto, tenuto conto della data di sottoscrizione del CCNL, deve essere intesa al 1° aprile del 2023. Quindi, alla predetta data, come chiarisce il seguente comma 3 dello stesso art. 13, gli incarichi di posizione organizzativa in essere, in prima applicazione, dovranno essere automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ. Tuttavia, gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi.”;*

RICHIAMATI:

- *l'articolo 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 che recita “1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono: - responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni; - conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo. 2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata*

qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;

- l'art. 17 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che testualmente recita “:1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. ...”;

- l'art. 19 co. 1, CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, che, replicando la precedente disposizione del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018, conferma che “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL”;

DATO ATTO, nelle more dell'adeguamento della disciplina interna comunale, che la normativa prevista per gli incarichi di elevata qualificazione dal CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022 replica, salvo modifiche marginali, le precedenti disposizioni del CCNL triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018 previste per le posizioni organizzative;

VISTI:

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 01/12/2000 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per la disciplina dell'Area Posizioni Organizzative e Alte Professionalità, disciplinante i criteri generali per il conferimento, la revoca degli incarichi e la graduazione delle posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 14 e 15, comma 2, del CCNL 21.05.2018, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 45 del 16/05/2019 come modificato ed integrato con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 25.02.2022;
- in particolare, l'art. 11 del precitato Regolamento di “Disciplina dell'Area Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”, ai sensi del quale compete al Nucleo di valutazione sentito il Segretario comunale, sulla base degli elementi che caratterizzano, sotto il profilo funzionale, le linee di attività

della posizione in esame, la competenza della graduazione delle posizioni organizzative;

DATO ATTO che, con Decreto sindacale n. 5 del 22.05.2019, successivamente prorogato per un ulteriore triennio è stato incaricato presso il Comune di Strongoli il Nucleo di Valutazione monocratico nel professionista del Dr. Savazzi Angelo Maria;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco p.t. n. 3 del 27.01.2022 ad oggetto “Conferma incarico di posizione organizzativa del Settore Area Tecnica.” nella persona dell’Arch. Luigi Salvatore Benincasa;

RICHIAMATA la delibera della Commissione Straordinaria n. 16/2020 con la quale è stata approvato di prendere atto, per quanto di competenza, la proposta di pesatura delle Posizioni Organizzative dell’Ente redatta dal Nucleo di Valutazione, in applicazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018, con indicazione delle indennità di posizione attribuibili alle Posizioni organizzative del Comune, come in atti;

RICHIAMATI, altresì:

- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 in data 14/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 in data 14/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- il Piano sui rischi corruttivi e sulla trasparenza di cui alla sotto-sezione 2.3 del vigente “Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2023/2025 in forza del quale, sebbene la rotazione del personale rappresenti una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, si evidenzia la necessità che sia correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico, escludendosi che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione;

RITENUTO di conferire l’incarico di Responsabile dell’Area II “TECNICA”, con conseguente automatica individuazione come posizione di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, per il periodo dal 26.10.2023 al 31.12.2023 e comunque, fino all’emissione di un nuovo e diverso decreto, in ossequio ai criteri previsti dall’art. 11 del vigente Regolamento di “Disciplina dell’Area Posizioni Organizzative e Alte Professionalità”;

- che, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento per la pesatura/graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, l’incarico di Responsabile dell’Area I “Amministrativa”, con conseguente automatica individuazione come posizione di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, per il periodo dal 26.10.2023 al 31.12.2023 e, comunque, fino all’emissione di un nuovo e diverso decreto, nelle more dell’adeguamento della disciplina comunale che troverà applicazione a decorrere dalla revisione generale dei suddetti incarichi con l’adozione dei nuovi decreti sindacali, resta confermata la relativa

retribuzione di posizione prevista nel decreto sindacale n. 3 del 27.01.2022, come risultante dalla suddetta pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione ed approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16/2020, nel limite complessivo del tetto della spesa del 2016;
- con attribuzione al Responsabile delle funzioni gestionali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., e cioè i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

DATO ATTO che tale incarico potrà essere revocato ai sensi della normativa, anche regolamentare interna, vigente;

EVIDENZIATO che, poiché il conferimento di tali incarichi rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificità delle mansioni esigibili e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della previgente categoria D, ora Area dei Funzionari, il lavoratore, in presenza di tale atto di incarico, non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e l'esigenza del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il C.C.N.L. Personale Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21.05.2018;
- il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022;
- gli orientamenti applicativi ARAN;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 01/12/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Area Posizioni Organizzative e Alte Professionalità;
- il Piano sui rischi corruttivi e sulla trasparenza di cui alla sotto-sezione 2.3 del vigente "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2023/2025 del Comune di Strongoli;

D E C R E T A

1. Di approvare la premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di conferire, nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la pesatura/graduazione degli incarichi di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.16 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, l'incarico di Responsabile dell'Area III "Tecnica", con conseguente automatica individuazione come posizione di lavoro oggetto di incarico di Elevata Qualificazione, per il periodo dal 26.10.2023 al 31.12.2023 e, comunque, fino all'emissione di un nuovo e diverso decreto, come di seguito precisato:

AREA – E.Q. n. 3: Arch. Luigi Salvatore Benincasa;

- dipendente, ex categoria giuridica D, Istruttore Direttivo Tecnico ed ora, Funzionario:

Responsabile dell'Area Tecnica";

3. Di corrispondere al sopracitato Responsabile la seguente retribuzione di posizione su base annua, come risultante dalla suddetta pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione ed approvata con delibera della Commissione Straordinaria n. 16/2020 nella misura di seguito precisata: € 13.000,00 oltre alla indennità di risultato, nella misura non inferiore al 15%, da corrispondersi previa verifica, a consuntivo, del raggiungimento degli obiettivi assegnati, come risultante dalla valutazione annua del competente Nucleo di Valutazione;
4. Di dare altresì atto che tale incarico potrà essere revocato anticipatamente, ai sensi della normativa, anche regolamentare interna, vigente;
5. Di dare ulteriormente atto che, come previsto dal succitato decreto sindacale n.10/2022, che in tutti i casi di assenza e/o impedimento, di qualunque genere, anche temporaneo, del nominato Responsabile di Area-E.Q. la Responsabilità dell'Area, per come sopra assegnata, sarà assunta dal funzionario sostituto, **Arch. Benincasa Luigi Salvatore**- Settore II fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 97, comma 4 lett. b) del TUEL;
6. Di dare atto che, ai Responsabili di Area:
 - spetta conseguentemente la responsabilità del trattamento dei dati personali correlati alle Aree di competenza e, pertanto, dovranno altresì provvedere a gestire ogni attività che comporti una disattivazione immediata o una modifica dei profili e delle autorizzazioni d'accesso alle banche dati e ai programmi applicativi di competenza;
 - competono le responsabilità gestionali e la correlativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi rilevanza esterna, in relazione alle strutture ed agli uffici appartenenti al settore, delle quali rispondono direttamente al Sindaco;
 - sono assegnati gli obiettivi desumibili dal programma amministrativo del Sindaco, dal DUP, dal PEG e dal Piano della Performance, dal PIAO, nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale del Sindaco e dell'Assessore di riferimento;
 - è fatto obbligo di rispettare il Codice di Comportamento del Comune di Strongoli;
 - è fatto altresì obbligo di impegnarsi per la corretta esecuzione delle azioni idonee a prevenire i rischi di corruzione, in ossequio al Piano sui rischi corruttivi e sulla trasparenza di cui alla sotto-sezione 2.3 del vigente "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - PIAO 2023/2025 del Comune di Strongoli;
 - nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, è fatto obbligo di assicurare la propria presenza in servizio e di organizzare il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla propria responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;
 - spetta il suddetto trattamento economico di E.Q., che assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, con la sola eccezione delle deroghe espressamente previste dalla normativa vigente;
7. Di evidenziare che, poiché il conferimento di tali incarichi rappresenta estrinsecazione del potere direttivo del datore di lavoro, sotto il profilo della specificità delle mansioni esigibili e poiché tali incarichi si inquadrano sicuramente, sulla base delle previsioni contrattuali, tra le mansioni proprie della previgente categoria D, ora Area dei Funzionari, il lavoratore, in presenza di tale atto di incarico, non può rifiutarlo. Infatti, si tratterebbe di un inadempimento contrattuale in quanto il lavoratore è tenuto a rendere le prestazioni dovute sulla base della declaratoria delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e l'esigenza del datore di lavoro e non secondo le proprie autonome valutazioni;

8. Di dare atto che, con l'entrata in vigore del presente decreto, cessa l'efficacia di qualsiasi precedente atto, con lo stesso contrastante;
9. Di notificare il presente atto all'interessato, **Arch. Luigi Salvatore Benincasa**;
10. Di comunicare, a cura dell'ufficio Segreteria, il presente atto al Segretario Generale, a tutti i Responsabili di Area, alle RSU, alle OO.SS., al Revisore dei Conti, il nominato Responsabile dell'Area II;
11. Di trasmettere, a cura dell'ufficio Segreteria, il presente Decreto Sindacale al Nucleo di Valutazione, all'Ufficio Personale e al Servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza, compreso l'inserimento nel fascicolo personale e l'erogazione delle competenze retributive scaturenti dal presente atto;
12. Di dare atto che il Responsabile di Area, come sopra individuato, dovrà fornire dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
13. Di pubblicare, a cura dell'Area Affari Generali, il presente Decreto Sindacale all'albo on-line e, unitamente alle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito web istituzionale.

Strongoli li, 26.10.2023

Il Commissario Straordinario
Dr. Francesco Paolo D'Alessio



STRONGOLI, 27 OTT, 2023
Ho notificato copia della presente
BENINCASA LUIGI SALVATORE
per avere piena e legale conoscenza
a tutti i fini di legge e consegnandola
a mani di **ESSO HEDESIMO**
IL MESSO NOTIFICATORE
V. M. C.

[Signature]
22/10/2023



CITTÀ DI STRONGOLI

Provincia di Crotona

Via Vigna del Principe 1 - 88816 Strongoli (KR)

Telefono: 0962/81051

DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013, N. 39

Il/La sottoscritto/a BENINCASA LUIGI ANTONIO nato/a
STRONGOLI il 10-10-1963 in relazione all'incarico di
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n. 39/2013.

Strongoli, lì 26.10.2023

IL/LA DICHIARANTE

